



Circolare n. 02/20

Prot. n. C/2020/02

Roma, 25 marzo 2020

Alla c.a.

- Aziende
- Consulenti/Centri Servizi

E p.c.

- Parti Sociali
- Organi Statutari

Oggetto: Sospensione versamento contributi San.Arti. - Emergenza Covid-19

Il consiglio di Amministrazione di San.Arti. ha deciso, considerate le gravissime conseguenze generate dall'emergenza covid-19, di esprimere, attraverso l'adozione di misure straordinarie, la propria fattiva solidarietà nei confronti di tutte le aziende artigiane iscritte.

Pertanto, analogamente con quanto previsto dal Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020:

- **le imprese artigiane iscritte a San.Arti. dei settori più colpiti dall'emergenza coronavirus (elenco codici ATECO della risoluzione AdE n.12/E)**, di cui all'art.8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9 e all'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alle competenze di **febbraio 2020 (scadenza marzo 2020) e marzo 2020 (scadenza aprile 2020)**.

Per le imprese rientranti in questo gruppo il recupero del versamento relativo alle competenze oggetto di sospensione dovrà essere effettuato, in analogia con quanto previsto dall'art.62 del decreto-legge n.18 del 17/03/2020 (senza applicazioni di sanzioni o interessi), in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, valorizzando sul modello F24 valido per la competenza di aprile 2020 una specifica riga relativa alla competenza di febbraio 2020 e una specifica riga relativo alla competenza di marzo 2020.

- **le imprese artigiane iscritte a San.Arti., che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro**, potranno sospendere il contributo mensile dovuto al Fondo relativo alla competenza di **febbraio 2020 (scadenza marzo 2020)**.

Per le imprese rientranti in questo gruppo il recupero del versamento relativo alla competenza oggetto di sospensione dovrà essere effettuato in analogia con quanto previsto dall'art.62 del decreto-legge n.18 del 17/03/2020, (senza applicazioni di sanzioni o interessi), in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, valorizzando sul modello F24 valido per la competenza di aprile 2020 una specifica riga relativa alla competenza di febbraio 2020.

Il Fondo garantirà comunque la copertura sanitaria relativa alle competenze oggetto di sospensione.

Non sarà possibile procedere al rimborso della quota contributiva eventualmente già versata per suddette competenze, in analogia con quanto previsto dagli artt. 61-62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Qualora le aziende beneficino della sospensione del versamento, sarà comunque necessario compilare e trasmettere le denunce uniemens, con riferimento al mese di paga rientrante nel periodo indicato, seguendo le ordinarie tempistiche e modalità: valorizzare nell'elemento <Conv> della denuncia individuale di ogni lavoratore interessato il codice ART1, il relativo importo contributivo e il mese di competenza.

Il Fondo potrà così effettuare le opportune contabilizzazioni sulle posizioni dei lavoratori assicurati e garantire loro le prestazioni assistenziali integrative.

Per le competenze oggetto di sospensione invece le imprese non dovranno esporre il codice causale ART1 nella sezione INPS del modello F24.

Si sottolinea che la trasmissione delle denunce uniemens e la compilazione dell'F24 come sopra indicato sono di fondamentale importanza ai fini della corretta rendicontazione dei periodi di versamento e della regolarizzazione contributiva delle aziende.

Ricordiamo che le imprese artigiane iscritte a San.Arti., che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, hanno potuto beneficiare di una proroga dal 16 marzo 2020 al 20 marzo 2020, del versamento del contributo dovuto al Fondo per la competenza di febbraio 2020.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare gli uffici del Fondo San.Arti. al numero 06.87678095